|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**LEGGE 23 giugno 2017, n. 103**

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.**

(GU n.154 del 4-7-2017)

Entrata in vigore del provvedimento: 3-8-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Dopo l'articolo 162-bis del codice penale e' inserito il

seguente:

«Art. 162-ter (Estinzione del reato per condotte riparatorie). -

Nei casi di procedibilita' a querela soggetta a remissione, il

giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona

offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine

massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo

grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il

risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o

pericolose del reato. Il risarcimento del danno puo' essere

riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli

articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e

non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la

congruita' della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non

addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato puo'

chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non

superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma

rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il

giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo

e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e

comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo

specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il

corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240,

secondo comma.

Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma,

all'esito positivo delle condotte riparatorie».

2. Le disposizioni dell'articolo 162-ter del codice penale,

introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla

data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara

l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state

compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del

dibattimento di primo grado.

3. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella del

giudizio di legittimita', successiva alla data di entrata in vigore

della presente legge, puo' chiedere la fissazione di un termine, non

superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al

pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e

all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o

pericolose del reato, a norma dell'articolo 162-ter del codice

penale, introdotto dal comma 1. Nella stessa udienza l'imputato,

qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non

addebitabile, nel termine di sessanta giorni, puo' chiedere al

giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei

mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto

dovuto a titolo di risarcimento.

4. Nei casi previsti dal comma 3, il giudice, se accoglie la

richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva

udienza alla scadenza del termine stabilito ai sensi del citato comma

3. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione

resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma, del codice

penale.

5. All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale, le parole:

«da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a

dodici anni».

6. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «e' punito con la reclusione da uno

a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite

dalle seguenti: «e' punito con la reclusione da tre a sei anni e con

la multa da euro 927 a euro 1.500»;

b) al terzo comma, le parole: «La pena e' della reclusione da tre

a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite

dalle seguenti: «La pena e' della reclusione da quattro a dieci anni

e della multa da euro 927 a euro 2.000»;

c) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:

«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli

articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o piu' delle circostanze

aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute

equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena

si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento

conseguente alle predette circostanze aggravanti».

7. All'articolo 625, primo comma, alinea, del codice penale, le

parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e' della

reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032»

sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto

dall'articolo 624 e' della reclusione da due a sei anni e della multa

da euro 927 a euro 1.500».

8. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «e' punito con la reclusione da tre

a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite

dalle seguenti: «e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni

e con la multa da euro 927 a euro 2.500»;

b) al terzo comma, le parole: «La pena e' della reclusione da

quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a

euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «La pena e' della

reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro

3.098»;

c) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:

«Se concorrono due o piu' delle circostanze di cui al terzo comma

del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con

altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena e' della

reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro

3.098».

9. All'articolo 629, secondo comma, del codice penale, le parole:

«da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a

venti anni».

10. All'articolo 158 del codice penale e' aggiunto, in fine, il

seguente comma:

«Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di

procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine

della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di

eta' della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata

esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di

prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato».

11. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al primo comma:

1) i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento

con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in

cui l'autorita' competente la accoglie;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al

giorno in cui viene decisa la questione»;

2) dopo il numero 3-bis) e' aggiunto il seguente:

«3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento

che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorita'

richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi

sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria»;

b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Il corso della prescrizione rimane altresi' sospeso nei seguenti

casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura

penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna

di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla

pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado

successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno

e sei mesi;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura

penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna

di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla

pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo

comunque non superiore a un anno e sei mesi.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai

fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che

la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha

annullato la sentenza di condanna nella parte relativa

all'accertamento della responsabilita' o ne ha dichiarato la nullita'

ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di

procedura penale.

Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si

verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i

termini sono prolungati per il periodo corrispondente»;

c) il secondo comma e' abrogato.

12. All'articolo 160, secondo comma, del codice penale, dopo le

parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o

alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero,».

13. Il primo comma dell'articolo 161 del codice penale e'

sostituito dal seguente:

«L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che

hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto

limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo».

14. Al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, dopo le

parole: «della meta'» sono inserite le seguenti: «per i reati di cui

agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis,

limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis,

nonche'».

15. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai

fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente

legge.

16. Il Governo e' delegato ad adottare, nel termine di un anno

dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti

legislativi per la modifica della disciplina del regime di

procedibilita' per taluni reati e delle misure di sicurezza personali

e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i

seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la procedibilita' a querela per i reati contro la

persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena

edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola,

congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il

delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per i reati

contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso

la procedibilita' d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti

condizioni:

1) la persona offesa sia incapace per eta' o per infermita';

2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero

le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale;

3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla

persona offesa sia di rilevante gravita';

b) prevedere che, per i reati perseguibili a querela ai sensi

della lettera a), commessi prima della data di entrata in vigore

delle disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera a),

il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se

la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto

costituente reato; prevedere che, se e' pendente il procedimento, il

pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato

della facolta' di esercitare il diritto di querela e il termine

decorre dal giorno in cui la persona offesa e' stata informata;

c) revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali

ai fini della espressa indicazione del divieto di sottoporre a misure

di sicurezza personali per fatti non preveduti come reato dalla legge

del tempo in cui furono commessi; rivisitazione, con riferimento ai

soggetti imputabili, del regime del cosiddetto «doppio binario»,

prevedendo l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza

personali, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della

liberta' personale, soltanto per i delitti di cui all'articolo 407,

comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e prevedendo

comunque la durata massima delle misure di sicurezza personali,

l'accertamento periodico della persistenza della pericolosita'

sociale e la revoca delle misure di sicurezza personali quando la

pericolosita' sia venuta meno; revisione del modello definitorio

dell'infermita', mediante la previsione di clausole in grado di

attribuire rilevanza, in conformita' a consolidate posizioni

scientifiche, ai disturbi della personalita'; previsione, nei casi di

non imputabilita' al momento del fatto, di misure terapeutiche e di

controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della

necessita' della cura, e prevedendo l'accertamento periodico della

persistenza della pericolosita' sociale e della necessita' della cura

e la revoca delle misure quando la necessita' della cura o la

pericolosita' sociale siano venute meno; previsione, in caso di

capacita' diminuita, dell'abolizione del sistema del doppio binario e

previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento

delle condizioni che hanno diminuito la capacita' dell'agente, anche

mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e

l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di

prevenzione a tutela della collettivita';

d) tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali

psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove residenze per

l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), previsione della

destinazione alle REMS prioritariamente dei soggetti per i quali sia

stato accertato in via definitiva lo stato di infermita' al momento

della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di

pericolosita' sociale, nonche' dei soggetti per i quali l'infermita'

di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli

imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e di tutti

coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni

psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali

sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti

terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di

trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della

Costituzione.

17. I decreti legislativi di cui al comma 16 sono adottati, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del

Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle

Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della

neutralita' finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri

delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili

finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni,

decorsi i quali i decreti legislativi possono essere comunque

emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni

antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 16,

o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta

giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri

parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue

osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari

elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri

definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili

finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova

trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque

emanati.

18. Il Governo e' delegato ad adottare, nel termine di un anno

dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto

legislativo per la revisione della disciplina del casellario

giudiziale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rivedere la disciplina del casellario giudiziale adeguandola

alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e

ai principi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel

diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati

personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di

riduzione degli adempimenti amministrativi, e provvedere

all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,

nonche' rivedere i presupposti in tema di eliminazione delle

iscrizioni per adeguarli all'attuale durata media della vita umana;

b) consentire alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di

pubblici servizi di ottenere dall'Ufficio del casellario centrale il

certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca

dati al nome di una determinata persona, quando tale certificato e'

necessario all'esercizio delle loro funzioni, previamente riservando

ad apposite convenzioni, stipulate con le amministrazioni

interessate, la puntuale fissazione, per ciascun procedimento

amministrativo di competenza, delle norme di riferimento, di limiti e

condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati

personali e degli specifici reati ostativi inerenti ogni singolo

procedimento, nonche' comunque di ogni ulteriore indicazione

necessaria per consentire la realizzazione di una procedura

automatizzata di accesso selettivo alla banca dati;

c) eliminare la previsione dell'iscrizione dei provvedimenti

applicativi della causa di non punibilita' della particolare tenuita'

del fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare,

prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia

occasionale; rimodulare i limiti temporali per l'eliminazione delle

iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entita', quali quelle

irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di

pace, con provvedimento applicativo della pena su richiesta delle

parti, per pene determinate in misura comunque non superiore a sei

mesi, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalita'

meno gravose.

19. Il decreto legislativo di cui al comma 18 e' adottato, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del

Ministro della giustizia. Il relativo schema e' trasmesso alle

Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della

neutralita' finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri

delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili

finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni,

decorsi i quali il decreto puo' essere comunque emanato. Qualora tale

termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del

termine di delega previsto dal comma 18, o successivamente,

quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni.

20. Il Governo e' delegato ad adottare, nei termini e con la

procedura di cui ai commi 16 e 17, decreti legislativi recanti le

norme di attuazione delle disposizioni previste nei commi 16 e 18 e

le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello

Stato, nonche' le norme di carattere transitorio.

21. All'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale, dopo

le parole: «partecipazione al procedimento» sono inserite le

seguenti: «e che tale stato e' reversibile» e le parole: «che questo»

sono sostituite dalle seguenti: «che il procedimento».

22. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale e' inserito

il seguente:

«Art. 72-bis (Definizione del procedimento per incapacita'

irreversibile dell'imputato). - 1. Se, a seguito degli accertamenti

previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato

e' tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che

tale stato e' irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale

ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non

luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che

ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza

diversa dalla confisca».

23. All'articolo 345, comma 2, del codice di procedura penale sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' quando, dopo che e'

stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi

procedere a norma dell'articolo 72-bis, lo stato di incapacita'

dell'imputato viene meno o si accerta che e' stato erroneamente

dichiarato».

24. All'articolo 162 del codice di procedura penale, dopo il comma

4 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non

ha effetto se l'autorita' che procede non riceve, unitamente alla

dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario».

25. All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo

le parole: «indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «per i

delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater».

26. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma

3-bis e' aggiunto il seguente:

«3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei

mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della

querela, la persona offesa dal reato puo' chiedere di essere

informata dall'autorita' che ha in carico il procedimento circa lo

stato del medesimo».

27. All'articolo 90-bis, comma 1, del codice di procedura penale,

la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) alla facolta' di ricevere comunicazione del procedimento e

delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter».

28. All'articolo 360 del codice di procedura penale, dopo il comma

4 e' inserito il seguente:

«4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non puo'

essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente

probatorio non e' proposta entro il termine di dieci giorni dalla

formulazione della riserva stessa».

29. All'articolo 360, comma 5, del codice di procedura penale sono

premesse le seguenti parole: «Fuori del caso di inefficacia della

riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis,».

30. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 407, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. In ogni caso il pubblico ministero e' tenuto a esercitare

l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di

tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini

e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis.

Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su

richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il

procuratore generale presso la corte di appello puo' prorogare, con

decreto motivato, il termine per non piu' di tre mesi, dandone

notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo

periodo del presente comma e' di quindici mesi per i reati di cui al

comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove

non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel

termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne da'

immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di

appello»;

b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 e' sostituito

dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se

il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede

l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis,

dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini

preliminari».

31. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono

sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni»;

b) al comma 3-bis, dopo le parole: «per i delitti commessi con

violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di

cui all'articolo 624-bis del codice penale» e le parole: «venti

giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

32. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «il giudice» sono

inserite le seguenti: «entro tre mesi»;

b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,

altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste»;

c) il comma 6 e' abrogato.

33. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale e' inserito

il seguente:

«Art. 410-bis (Nullita' del provvedimento di archiviazione). - 1.

Il decreto di archiviazione e' nullo se e' emesso in mancanza

dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma

1-bis dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3

e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato

presentato l'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione e'

altresi' nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice

omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilita' o dichiara

l'opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza

dell'articolo 410, comma 1.

2. L'ordinanza di archiviazione e' nulla solo nei casi previsti

dall'articolo 127, comma 5.

3. Nei casi di nullita' previsti dai commi 1 e 2, l'interessato,

entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, puo'

proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica,

che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle

parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima,

dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che

possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente

l'udienza.

4. Il giudice, se il reclamo e' fondato, annulla il provvedimento

oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che

ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o

dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che

lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso

di inammissibilita', anche al pagamento di una somma in favore della

cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616,

comma 1».

34. Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le

parole: «degli articoli 408, 409 e 410» sono sostituite dalle

seguenti: «degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis».

35. All'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo il comma

2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal

provvedimento del giudice».

36. Le disposizioni di cui al comma 30 si applicano ai procedimenti

nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di

cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente

alla data di entrata in vigore della presente legge.

37. All'articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, e'

aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione contiene

inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto

alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno

precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle

domande e dell'entita' delle riparazioni, nonche' i dati relativi al

numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei

magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione

dell'esito, ove conclusi».

38. All'articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del

codice di procedura penale, le parole: «ricorso per cassazione» sono

sostituite dalla seguente: «appello».

39. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il secondo

periodo del comma 2 e' soppresso.

40. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3 e'

sostituito dai seguenti:

«3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di

consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello

del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza,

pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per

il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o

sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole

all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non

conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con

formula piu' favorevole all'imputato.

3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in

grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il

procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e

c) del comma 1 dell'articolo 606.

3-ter. Sull'impugnazione la corte di cassazione decide in camera di

consiglio con le forme previste dall'articolo 611».

41. Il comma 4 dell'articolo 438 del codice di procedura penale e'

sostituito dal seguente:

«4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale

dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio

abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle

indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il

termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal

pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive

limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso,

l'imputato ha facolta' di revocare la richiesta».

42. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma

5 e' inserito il seguente:

«5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 puo'

essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui

al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi

dell'articolo 444».

43. All'articolo 438 del codice di procedura penale e' aggiunto, in

fine, il seguente comma:

«6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza

preliminare determina la sanatoria delle nullita', sempre che non

siano assolute, e la non rilevabilita' delle inutilizzabilita', salve

quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa

preclude altresi' ogni questione sulla competenza per territorio del

giudice».

44. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di

procedura penale, le parole: «e' diminuita di un terzo» sono

sostituite dalle seguenti: «e' diminuita della meta' se si procede

per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto».

45. All'articolo 452, comma 2, del codice di procedura penale, dopo

le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti: «si applicano

altresi' le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis;».

46. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale sono

aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni

di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato

puo' eccepire l'incompetenza per territorio del giudice».

47. All'articolo 458 del codice di procedura penale, il comma 2 e'

sostituito dal seguente:

«2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio

dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero,

all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca

la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina

la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice

competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le

disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e

443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice,

revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio

abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato».

48. All'articolo 464, comma 1, del codice di procedura penale, dopo

le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti: «si applicano

altresi' le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis;».

49. All'articolo 130 del codice di procedura penale, dopo il comma

1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su

richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la

quantita' della pena per errore di denominazione o di computo, la

correzione e' disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il

provvedimento. Se questo e' impugnato, alla rettificazione provvede

la corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2».

50. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma

2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso

per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti

all'espressione della volonta' dell'imputato, al difetto di

correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea

qualificazione giuridica del fatto e all'illegalita' della pena o

della misura di sicurezza».

51. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 448 del codice di

procedura penale, introdotto dal comma 50, non si applicano nei

procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena ai

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e' stata

presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della

presente legge.

52. Al comma 1 dell'articolo 546 del codice di procedura penale, la

lettera e) e' sostituita dalla seguente:

«e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su

cui la decisione e' fondata, con l'indicazione dei risultati

acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con

l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non

attendibili le prove contrarie, con riguardo:

1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si

riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;

2) alla punibilita' e alla determinazione della pena, secondo

le modalita' stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura

di sicurezza;

3) alla responsabilita' civile derivante dal reato;

4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione

di norme processuali».

53. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il comma

1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in

sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare

l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al

quale puo' essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i

giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui

al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione

economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il

valore giornaliero non puo' essere inferiore alla somma di euro 75 di

pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non puo' superare

di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in

sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del

codice penale».

54. All'articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale sono

premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto per il ricorso

per cassazione dall'articolo 613, comma 1,».

55. L'articolo 581 del codice di procedura penale e' sostituito dal

seguente:

«Art. 581 (Forma dell'impugnazione). - 1. L'impugnazione si propone

con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato,

la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con

l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilita':

a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce

l'impugnazione;

b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa

assunzione o l'omessa o erronea valutazione;

c) delle richieste, anche istruttorie;

d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli

elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

56. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale e' inserito

il seguente:

«Art. 599-bis (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello).

- 1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti,

nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta

dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei

motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i

motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova

determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la

persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al

giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i

delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i

procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,

primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma,

600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio

di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter,

609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' quelli contro

coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali

o per tendenza.

3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la

richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo

caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere

riproposte nel dibattimento.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il

procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati

dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i

criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico

ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e

della complessita' dei procedimenti».

57. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma

1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in

tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo

599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere

accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione

del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno

effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo».

58. Dopo il comma 3 dell'articolo 603 del codice di procedura

penale e' inserito il seguente:

«3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una

sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione

della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione

dell'istruzione dibattimentale».

59. All'articolo 48 del codice di procedura penale sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che

puo' essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di

inammissibilita' della richiesta»;

b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

«6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni

con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione,

accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei

prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi

nel biennio precedente».

60. All'articolo 325, comma 3, del codice di procedura penale, le

parole: «dell'articolo 311, commi 3 e 4» sono sostituite dalle

seguenti: «dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5».

61. All'articolo 610, comma 1, quarto periodo, del codice di

procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con

riferimento al contenuto dei motivi di ricorso».

62. Dopo il comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura

penale e' aggiunto il seguente:

«5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettere a),

limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa

l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la corte

dichiara senza formalita' di procedura l'inammissibilita' del

ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilita' del

ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta

delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo

599-bis. Contro tale provvedimento e' ammesso il ricorso

straordinario a norma dell'articolo 625-bis».

63. All'articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, le

parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono

soppresse.

64. All'articolo 616, comma 1, secondo periodo, del codice di

procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che

puo' essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di

inammissibilita' del ricorso».

65. All'articolo 616 del codice di procedura penale, dopo il comma

1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni

con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione,

accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei

prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi

nel biennio precedente».

66. All'articolo 618 del codice di procedura penale, dopo il comma

1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il

principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste

ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.

1-ter. Il principio di diritto puo' essere enunciato dalle sezioni

unite, anche d'ufficio, quando il ricorso e' dichiarato inammissibile

per una causa sopravvenuta».

67. All'articolo 620, comma 1, del codice di procedura penale, la

lettera l) e' sostituita dalla seguente:

«l) se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari

ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla

base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i

provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene

superfluo il rinvio».

68. All'articolo 625-bis, comma 3, del codice di procedura penale

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e senza formalita'.

L'errore di fatto puo' essere rilevato dalla corte di cassazione,

d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione».

69. All'articolo 608 del codice di procedura penale, dopo il comma

1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di

quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione puo' essere

proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma

1 dell'articolo 606».

70. L'articolo 625-ter del codice di procedura penale e' abrogato.

71. Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale e' inserito

il seguente:

«Art. 629-bis (Rescissione del giudicato). - 1. Il condannato o il

sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato,

nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del

processo, puo' ottenere la rescissione del giudicato qualora provi

che l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza

della celebrazione del processo.

2. La richiesta e' presentata alla corte di appello nel cui

distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena

di inammissibilita', personalmente dall'interessato o da un difensore

munito di procura speciale autenticata nelle forme previste

dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento

dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se

accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione

degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489,

comma 2.

4. Si applicano gli articoli 635 e 640».

72. I presidenti delle corti di appello, con la relazione

sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86

dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio

1941, n. 12, e successive modificazioni, riferiscono dati e

valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le

sentenze di condanna, nonche' dati e notizie sull'andamento dei

giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice

di procedura penale, introdotto dal comma 56.

73. Al comma 3-ter dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«, dando notizia dell'imputazione»;

b) il terzo periodo e' soppresso.

74. All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera f) e'

aggiunta la seguente:

«f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317,

319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale».

75. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio

2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le

seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione

delle notizie di reato».

76. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio

2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le

seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione

delle notizie di reato».

77. All'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei

delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonche' nell'articolo

407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza

alle udienze dibattimentali dei processi nei quali e' imputata, anche

relativi a reati per i quali sia in liberta'. Allo stesso modo

partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve

essere esaminata quale testimone»;

b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

«1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di protezione,

comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza

alle udienze dibattimentali dei processi nei quali e' imputata»;

c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le

misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,

e successive modificazioni, il giudice puo' disporre con decreto

motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle

persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo

ritenga necessario.

1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis, il giudice

puo' disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche

quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia

di particolare complessita' e sia necessario evitare ritardi nel suo

svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di

persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto

penitenziario»;

d) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase

degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento,

da' comunicazione alle autorita' competenti nonche' alle parti e ai

difensori della partecipazione al dibattimento a distanza»;

e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il

collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice,

su istanza, puo' consentire alle altre parti e ai loro difensori di

intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del

collegamento».

78. All'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento

e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo

146-bis, commi 1 e 1-bis,» sono soppresse e dopo le parole: «avviene

a distanza» sono inserite le seguenti: «nei casi e secondo quanto

previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;

b) al comma 2, le parole: «disposta dal giudice con ordinanza o

dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati

o notificati» sono sostituite dalle seguenti: «comunicata o

notificata dal giudice o dal presidente del collegio»;

c) al comma 3, dopo le parole: «3, 4» e' inserita la seguente: «,

4-bis».

79. All'articolo 134-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «e 1-bis» sono

sostituite dalle seguenti: «, 1-bis e 1-quater».

80. All'articolo 7 del codice delle leggi antimafia e delle misure

di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159, il comma 8 e' sostituito dal seguente:

«8. Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli

articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

81. Le disposizioni di cui ai commi 77, 78, 79 e 80 acquistano

efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge

nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni di cui

al comma 77, relativamente alle persone che si trovano in stato di

detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e

416-bis, secondo comma, del codice penale, nonche' di cui

all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive

modificazioni.

82. Il Governo e' delegato ad adottare decreti legislativi per la

riforma della disciplina in materia di intercettazione di

conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel

processo penale nonche' per la riforma dell'ordinamento

penitenziario, secondo i principi e criteri direttivi previsti dai

commi 84 e 85.

83. I decreti legislativi di cui al comma 82 sono adottati, su

proposta del Ministro della giustizia, relativamente alle materie a

cui si riferiscono i principi e criteri direttivi di cui alle lettere

a), b), c), d) ed e) del comma 84 nel termine di tre mesi, e

relativamente alle restanti materie nel termine di un anno, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I termini per

l'esercizio delle deleghe decorrono dalla data di entrata in vigore

della presente legge. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere,

corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita'

finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle

Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili

finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni,

decorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora

tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la

scadenza del termine di delega, o successivamente, quest'ultimo

termine e' prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non

intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i

testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali

modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di

informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni

competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro

il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.

Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

84. Nell'esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti

legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale,

per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei

seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza

delle comunicazioni, in particolare dei difensori nei colloqui con

l'assistito, e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto

di intercettazione, in conformita' all'articolo 15 della

Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle

modalita' di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e

che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione di

materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le

parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo

alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle

conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel

procedimento, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di

giustizia penale, disponendo in particolare, fermi restando i limiti

e i criteri di utilizzabilita' vigenti, che:

1) ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice

a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico

ministero, oltre che per necessita' di prosecuzione delle indagini,

assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di

conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche

inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai

sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice di cui al

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti

all'accertamento delle responsabilita' per i reati per cui si procede

o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle

indagini, ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto

riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;

2) gli atti di cui al numero 1) non allegati a sostegno della

richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio

riservato, con facolta' di esame e ascolto ma non di copia, da parte

dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di

conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del

codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il

divieto di cui al comma 1 dell'articolo 114 del medesimo codice

relativamente agli atti acquisiti;

3) successivamente alla conclusione di tale procedura, i

difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e

trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti

rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato

dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini

preliminari;

4) in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del

deposito successivo all'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice

di procedura penale, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli

atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni

informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero

contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera

d), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilita' per i

reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in

quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse

estranei, qualora non sia gia' intervenuta la procedura di cui ai

commi 6 e 7 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, ne

dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui

intenda richiedere lo stralcio;

5) le conversazioni o comunicazioni di cui al numero 1) non

siano oggetto di trascrizione sommaria ai sensi dell'articolo 268,

comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano soltanto

indicati data, ora e apparato su cui la registrazione e' intervenuta,

previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la

rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la

trascrizione ai sensi del citato comma 2;

b) prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione

non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare

danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive

o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua

presenza ed effettuate fraudolentemente. La punibilita' e' esclusa

quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di

un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del

diritto di difesa o del diritto di cronaca;

c) tenere conto delle decisioni e dei principi adottati con le

sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, a tutela della

liberta' di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione;

d) prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego

delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni

telefoniche e telematiche nei procedimenti per i piu' gravi reati dei

pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;

e) disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o

conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori

informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che:

1) l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di

apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del

captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto

autorizzativo del giudice;

2) la registrazione audio venga avviata dalla polizia

giudiziaria o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348,

comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia

giudiziaria operante che e' tenuta a indicare l'ora di inizio e fine

della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale

descrittivo delle modalita' di effettuazione delle operazioni di cui

all'articolo 268 del medesimo codice;

3) l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in

cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e

3-quater, del codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nei

luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi

si stia svolgendo l'attivita' criminosa, nel rispetto dei requisiti

di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale; in

ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le

ragioni per le quali tale specifica modalita' di intercettazione sia

necessaria per lo svolgimento delle indagini;

4) il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto

verso il server della procura cosi' da garantire originalita' e

integrita' delle registrazioni; al termine della registrazione il

captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente

inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria

operante;

5) siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a

requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanare entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi

di cui al presente comma, che tenga costantemente conto

dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tali programmi si

limitino ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo

standard idonei di affidabilita' tecnica, di sicurezza e di

efficacia;

6) fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove

ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero possa

disporre le intercettazioni di cui alla presente lettera,

limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e

3-quater, del codice di procedura penale, con successiva convalida

del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che

il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto

che rendono impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per

le quali tale specifica modalita' di intercettazione sia necessaria

per lo svolgimento delle indagini;

7) i risultati intercettativi cosi' ottenuti possano essere

utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del

provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in

procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per

l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 380 del codice di

procedura penale;

8) non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e

pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto

occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede;

f) prevedere la ricorribilita' per cassazione soltanto per

violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei

procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace;

g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di

appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di

acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;

h) prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad

appellare avverso la sentenza di proscioglimento, nonche' avverso la

sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato

o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad

effetto speciale o abbia stabilito una pena di specie diversa da

quella ordinaria del reato;

i) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso

la sentenza di condanna, nonche' avverso la sentenza di

proscioglimento emessa al termine del dibattimento salvo che sia

pronunciata con le formule: «il fatto non sussiste» o «l'imputato non

ha commesso il fatto»;

l) escludere l'appellabilita' delle sentenze di condanna alla

sola pena dell'ammenda e delle sentenze di proscioglimento o di non

luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena

dell'ammenda o con una pena alternativa;

m) prevedere la titolarita' dell'appello incidentale in capo

all'imputato e limiti di proponibilita'.

85. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis della legge

26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nell'esercizio

della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi recanti

modifiche all'ordinamento penitenziario, per i profili di seguito

indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri

direttivi:

a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del

contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di

competenza del magistrato e del Tribunale di sorveglianza, fatta

eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative

alla detenzione;

b) revisione delle modalita' e dei presupposti di accesso alle

misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia

con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso

alle stesse, salvo che per i casi di eccezionale gravita' e

pericolosita' e in particolare per le condanne per i delitti di mafia

e terrorismo anche internazionale;

c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso

alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone

la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a

quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il

diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicita' dell'udienza;

d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della

personalita' da condurre in liberta', stabilendone tempi, modalita' e

soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli

interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di

misure per rendere piu' efficace il sistema dei controlli, anche

mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;

e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono

ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di

determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento

rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in

relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche

personali del condannato, nonche' revisione della disciplina di

preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena

dell'ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravita' e

pericolosita' specificatamente individuati e comunque per le condanne

per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;

f) previsione di attivita' di giustizia riparativa e delle

relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di

recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle

misure alternative;

g) incremento delle opportunita' di lavoro retribuito, sia

intramurario sia esterno, nonche' di attivita' di volontariato

individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche

attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a

quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a

titolo di mantenimento;

h) previsione di una maggiore valorizzazione del volontariato sia

all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici

dell'esecuzione penale esterna;

i) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a

fini processuali, con modalita' che garantiscano il rispetto del

diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;

l) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario

alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal

decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, tenendo conto della

necessita' di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di

pena;

m) previsione della esclusione del sanitario dal consiglio di

disciplina istituito presso l'istituto penitenziario;

n) riconoscimento del diritto all'affettivita' delle persone

detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il

suo esercizio;

o) previsione di norme che favoriscano l'integrazione delle

persone detenute straniere;

p) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle

esigenze educative dei detenuti minori di eta' secondo i seguenti

criteri:

1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i

minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilita'

del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti

nella fase di cognizione;

2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione

penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della

socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della

persona;

3) previsione dell'applicabilita' della disciplina prevista per

i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei

processi educativi in atto;

4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi

alle istanze educative del condannato minorenne;

5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure

alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti

per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi

sociali e alla semiliberta', di cui rispettivamente agli articoli 47

e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca

o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la

funzione rieducativa della pena e con il principio

dell'individuazione del trattamento;

7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione

professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti

minorenni;

8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale

criterio guida nell'attivita' trattamentale in funzione del

reinserimento sociale;

q) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva

di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza

dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettivita' della

funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perche'

l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai

principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale

di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge

in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza

costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra

questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di

divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto

della persona medesima, e i beni della salute, individuale e

collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della

salubrita' e integrita' ambientale, dell'integrita' del territorio,

della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato;

r) previsione di norme volte al rispetto della dignita' umana

attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima

conformita' della vita penitenziaria a quella esterna, la

sorveglianza dinamica;

s) revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative

alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra

detenute e figli minori e di garantire anche all'imputata sottoposta

a misura cautelare la possibilita' che la detenzione sia sospesa fino

al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di eta';

t) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e

diritti delle donne detenute;

u) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al

principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del

condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata

della pena principale;

v) revisione delle attuali previsioni in materia di liberta' di

culto e dei diritti ad essa connessi.

86. Il Governo e' delegato ad adottare, nei termini e con la

procedura di cui al comma 83, decreti legislativi recanti le norme di

attuazione delle disposizioni previste dai commi 84 e 85 e le norme

di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato,

nonche' le norme di carattere transitorio.

87. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei

decreti legislativi di cui al comma 82, il Governo e' autorizzato ad

adottare, con la procedura indicata dal comma 83, uno o piu' decreti

legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel

rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dai commi 84 e

85.

88. Ai fini della ristrutturazione e della razionalizzazione delle

spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1,

lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 96 del codice

di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «repertorio» e' sostituita dalla

seguente: «decreto»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'adozione del canone annuo forfetario per le

prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro

della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31

dicembre 2017, e' attuata la revisione delle voci di listino di cui

al decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001. Il

decreto:

a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne

determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei

servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50

per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono

ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o

utilizzati da ogni identita' di rete;

b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di

intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui

infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei

contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo

forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche

se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;

c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni

obbligatorie e le modalita' di esecuzione delle stesse, tra cui

l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e

gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con

riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime

prestazioni»;

c) al comma 3, la parola: «repertorio» e' sostituita dalla

seguente: «decreto»;

d) al comma 4, le parole: «, secondo periodo,» sono soppresse.

89. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono definite, con decreto del Ministro della giustizia, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le

prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e sono

determinate le corrispondenti tariffe. Il decreto, da aggiornare ogni

due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e

organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi:

a) individua le tipologie di prestazioni funzionali erogate,

tenendo conto altresi': delle prestazioni obbligatorie;

dell'acquisizione e della elaborazione della documentazione del

traffico telefonico o telematico; della strumentazione tecnica

utilizzabile e delle altre eventuali necessita' atte ad assicurare

l'intrusione nei sistemi telefonici, informatici e telematici;

b) determina la tariffa per ogni tipo di prestazione in misura

non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio

precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri

distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni,

cosi' da conseguire un risparmio della spesa complessiva;

c) specifica gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in

relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi

offerti e alle modalita' di conservazione e gestione, mediante canali

cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto

dei requisiti di sicurezza e della necessita' del loro trattamento

secondo criteri di riservatezza, disponibilita' e integrita'.

90. Il decreto di cui al comma 89 e' trasmesso, corredato di

relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per i

profili finanziari per il relativo parere.

91. Ai fini della razionalizzazione delle spese relative alle

prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

30 maggio 2002, n. 115, il Governo e' delegato ad adottare, nel

termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente

legge e secondo le procedure di cui al comma 83, uno o piu' decreti

legislativi per armonizzare le disposizioni di cui ai commi 88 e 89

con quelle di cui al citato testo unico, secondo i seguenti principi

e criteri direttivi:

a) accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese;

b) individuazione dell'autorita' giudiziaria competente alla

liquidazione della spesa;

c) natura esecutiva del provvedimento di liquidazione della

spesa;

d) modalita' di opposizione al provvedimento di liquidazione

della spesa.

92. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi

da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.

93. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute

nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia

conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o

maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di

copertura.

94. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi

determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al

proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo

successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei

provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse

finanziarie.

95. La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 81, entra in

vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 giugno 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del

Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |